

Obblighi e sanzioni in tema di produzione e deposito temporaneo dei rifiuti

Vincenzo Paone

Premessa

La normativa vigente in tema di rifiuti (**art. 188, D.Lgs. n. 152/2006**) stabilisce il principio che il produttore di rifiuti deve provvedere al loro smaltimento nelle forme di legge.

La prima questione che merita di essere trattata riguarda l'**individuazione del produttore di rifiuti** che l'**art. 183, primo comma, lett. b)**, identifica nella persona la cui attività ha prodotto i rifiuti.

Non vi è dubbio che tale veste sia ricoperta dal soggetto dalla cui attività materiale derivino i rifiuti.

Si discute ancora però se vada annoverato, accanto a questa figura, anche il soggetto al quale sia «giuridicamente riferibile detta produzione», come si esprime la Cassazione in alcune decisioni (1).

Il dubbio non è di poco momento perché, a seguire questa tesi, il soggetto al quale si dovesse attribuire la prefata qualità sarebbe titolare di una specifica posizione di garanzia e sarebbe perciò obbligato a provvedere allo smaltimento con la conseguente sua assoggettabilità alle sanzioni in caso di inosservanza.

Non intendiamo in questa sede tornare su un argomento che abbiamo sviluppato altrove (2). Tuttavia, un breve cenno occorre farlo.

I principi di diritto penale applicabili... e quelli inapplicabili

In primo luogo, siamo fortemente perplessi a ritenere che il soggetto nel cui interesse venga svolta l'attività da cui derivano i rifiuti sia titolare di una **«posizione di garanzia»**.

Detto per somma sintesi, va infatti ricordato che la dottrina ha elaborato questo concetto riferendolo a quei soggetti che sono destinatari di un obbligo espressamente previsto dalla legge volto ad impedire eventi lesivi in danno di terzi (3).

Nella materia ambientale, questa situazione di regola (4) non ricorre in quanto il legislatore ha normalmente configurato reati omissivi puri e cioè privi di evento naturali-

stico, i soli rispetto ai quali si può ipotizzare che il non tenere il doveroso comportamento positivo equivalga a cagionare l'evento (questa fattispecie integra il reato cd. omissivo improprio).

In realtà, si ha la sensazione che si ricorra alla figura del «garante» per alludere genericamente al fatto che le norme impongono ai soggetti, a vario titolo coinvolti nella gestione dei rifiuti, di evitare l'inquinamento causato da scorrette forme di smaltimento degli stessi.

Ma se così fosse, dobbiamo essere consapevoli che il richiamo alla posizione di garanzia è quantomeno improprio.

In questa ottica, è sempre valida la lucida analisi di **Cass. 22 settembre 2004, Lilli (5)** che, affrontando il problema della responsabilità del committente dei lavori edili e del direttore dei medesimi lavori in ordine alla gestione abusiva dei rifiuti operata dall'appaltatore, si è posta la domanda circa l'esistenza di una posizione di garanzia in capo a quei soggetti.

Ebbene, la Corte è stata perentoria nell'escludere la possibilità di utilizzare l'**art. 2, terzo comma, D.Lgs. n. 22/1997**, secondo cui «la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e co-

Note:

(1) Si vedano:

- Cass. 21 gennaio 2000, *Rigotti, Foro it.*, 2000, II, 700;
- Cass. 9 aprile 2003, *De Michelis, RivistaAmbiente*, 2003, pag. 1353.

(2) Rinviamo a:

- *Il produttore di rifiuti e le sue responsabilità per l'illecito smaltimento*, in questa *Rivista*, 2001, 7, pag. 648;
- *La nozione di produttore del rifiuto dopo la sentenza 7 settembre 2004, causa C-1/03*, in www.giuristiambientali.it.

(3) Ciò costituisce l'esplicitazione dell'art. 40, secondo comma, cod.pen., che stabilisce che «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

(4) Si veda oltre nel testo per un'eccezione in tal senso.

(5) In *Foro it.*, 2005, II, 465.

munitario», per sostenere che anche il committente di lavori edili è «garante» della corretta gestione dei rifiuti da parte dell'appaltatore e quindi penalmente corresponsabile dei reati a costui imputabili.

È opportuno ricordare come la sentenza spieghi questa conclusione.

In primo luogo, secondo il **principio di tassatività**, la fonte legale dell'obbligo di garanzia deve essere sufficientemente determinata e non può dirsi che dall'art. 2 derivino obblighi specifici da cui possa desumersi una posizione di garanzia a carico dei committenti di lavori edili in quanto tali.

In secondo luogo, per il **principio di responsabilità personale**, la condizione di «garante» rispetto a un bene da tutelare presuppone il potere giuridico di impedire la lesione del bene: ma il committente di lavori edili non ha alcun potere giuridico di impedire l'evento in cui consiste il reato commesso dall'appaltatore (6) e pertanto non può essere qualificato come «garante» del corretto adempimento delle norme in materia di gestione di rifiuti (7).

La sentenza Lilli, oltre a bocciare senza appello il ricorso alla teoria della posizione di garanzia, ha anche puntualizzato il concetto di produttore dei rifiuti scrivendo che:

«neppure con un'interpretazione estensiva si può sostenere che il committente sia coinvolto nella produzione o distribuzione e nemmeno nell'utilizzo o nel consumo di «beni da cui originano i rifiuti» ai sensi dell'art. 2, terzo comma; o che sia un produttore o detentore dei rifiuti gravato dagli oneri dello smaltimento a norma dell'art. 10, primo comma...nessun rapporto diretto ha mai avuto, invece, con i «beni da cui originano i rifiuti» o con l'attività di produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi».

Come dicevamo all'inizio, sulla questione non è stata ancora scritta la parola definitiva.

Per la verità, in una recente decisione (**Cass. 19 dicembre 2007, n. 6443, Cioni**, inedita) si è nuovamente sostenuto che per produttore di rifiuti si deve intendere non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione.

La sentenza sembra perciò aderire all'orientamento favorevole all'allargamento della nozione di produttore.

Le cose invece non stanno in questi termini perché l'affermazione sopra riportata, oltre ad essere sfornita di motivazione specifica, tanto da apparire una mera ripetizione tralascia del medesimo concetto, è del tutto avulsa dalla fattispecie esaminata.

Infatti, nel caso in esame, due soggetti, uno quale gestore di un deposito di carburanti e l'altro quale responsabile per la sicurezza e la tutela ambientale della stessa società, erano stati condannati per il reato di cui all'art. 51,

secondo comma, D.Lgs. n. 22/1997 per avere sversato sul terreno circostante rifiuti allo stato liquido.

La Cassazione, nel confermare la condanna per entrambi, ha osservato che in materia di smaltimento di rifiuti l'amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore e ha concluso che

«È, quindi, configurabile una **posizione di garanzia** nei confronti del produttore dei rifiuti il quale è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche».

Come si vede, nella vicenda non era in discussione il problema di chi dovesse considerarsi produttore del rifiuto (8), bensì quello della responsabilità ascrivibile a titolo di *culpa in vigilando* al legale rappresentante dell'ente per le inosservanze commesse dai dipendenti.

Era quindi appropriato parlare di «posizione di garanzia» perché, tra i casi di applicazione dell'**art. 40, secondo comma, cod.pen.**, rientra anche quello dell'omesso controllo sull'operato del soggetto incaricato di provvedere all'adempimento dei precetti penalmente presidiati.

Ci auguriamo che in futuro la Cassazione voglia perciò esprimersi sul punto con argomenti più convincenti.

Il produttore di rifiuti obbligato a smaltire

Il produttore «materiale» dei rifiuti è il soggetto obbligato per legge a provvedere al loro smaltimento.

In questa prospettiva, è interessante il caso esaminato da **Cass. 9 ottobre 2007, Sacchet** (9): il titolare di un'a-

Note:

(6) Al riguardo, la Corte dice testualmente che:

«Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori nel suo interesse ex art. 1662 cod.civ., per esempio verificando che i materiali utilizzati siano conformi a quelli pattuiti o che le opere siano eseguite a regola d'arte; ma non ha il diritto di interferire sullo svolgimento dei lavori a tutela degli interessi ambientali, a meno che questi non coincidano col suo interesse contrattuale. Più concretamente, ha la facoltà di controllare la qualità dei materiali utilizzati per il riempimento del terreno, ma non ha il potere (e non ha l'obbligo) di chiedere all'appaltatore se è abilitato allo smaltimento dei rifiuti utilizzati allo scopo; e tanto meno ha il potere di impedire all'appaltatore non autorizzato di smaltire i rifiuti che lui utilizza per lo svolgimento dell'appalto. Discorso non dissimile deve farsi anche quando - come nel caso di specie - il committente dei lavori è pure proprietario dell'area su cui i lavori sono eseguiti, giacché come proprietario egli non ha alcun potere giuridico specifico verso l'appaltatore, posto che i rapporti reciproci sono regolati soltanto dal contratto di appalto».

(7) In senso conforme:

- Cass. 28 gennaio 2003, *Capecchi*, *Foro it.*, 2003, II, 617.

(8) In effetti, nella specie non esisteva alcun soggetto ulteriore rispetto alla società che gestiva il deposito di carburanti, dal quale erano fuoriusciti i rifiuti, al quale fosse riferibile la qualifica di soggetto «giuridicamente» coinvolto nella produzione dei rifiuti.

(9) *Ced Cass.*, rv. 237830.

zienda, che aveva ceduto ad altra persona i macchinari dell'azienda stessa, è stato giudicato colpevole di avere abbandonato rifiuti liquidi derivanti dalle lavorazioni svolte versandoli in un corso d'acqua.

Il Tribunale aveva infatti ritenuto che rientrasse nei doveri del titolare dell'attività garantire lo smaltimento corretto dei rifiuti e che l'acquirente dei macchinari non avesse in proposito alcuna responsabilità anche perché dal contratto stipulato non emergeva che avesse assunto obblighi specifici in ordine ai rifiuti prodotti dall'attività produttiva.

Nel ricorso per cassazione, il prevenuto aveva invece eccepito di non essere tenuto ad adempiere ad alcun obbligo in tema di smaltimento dei rifiuti in quanto non aveva più la qualifica di titolare dell'azienda.

I giudici di legittimità non gli hanno dato ragione: in primo luogo perché l'avvenuta cessazione dell'attività produttiva non fa venire meno gli obblighi che gravano sul titolare dell'attività con riferimento alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti aziendali; in secondo luogo, perché la cessione a terzi dei macchinari non ha rilievo per quanto concerne la permanenza in capo al titolare dell'impresa delle responsabilità connesse allo smaltimento dei residui prodotti in passato.

La sentenza ha comunque (ed opportunamente) chiarito che solo l'effettivo e integrale trasferimento dell'azienda ad altro soggetto, che così ne assume la piena titolarità con i relativi obblighi, è atto idoneo a far cessare la responsabilità del precedente titolare.

In questa stessa prospettiva, si colloca la **sentenza 6 novembre 2007, Petrelli** (10) che, in un caso di deposito temporaneo di rifiuti effettuato in modo irregolare, conferma la condanna per il reato di cui agli **art. 51, primo comma, lett. a) e secondo comma, D.Lgs. n. 22/1997**, perché i rifiuti non erano stati avviati allo smaltimento entro il limite temporale trimestrale fissato dall'art. 6, lett. m).

La sentenza sostiene infatti che «qualora nell'arco del trimestre successivo all'avvenuto deposito venga a mutare il titolare dell'azienda interessata, incombando direttamente su quest'ultima l'obbligo di rimozione dei rifiuti nel termine indicato dalla norma di riferimento, deve necessariamente farsi carico il nuovo titolare della rimozione nel termine richiesto».

In caso di omissione anche il titolare subentrante risponde del reato in quanto con la sua condotta (omissiva) ha oggettivamente determinato la condizione di irregolarità del deposito».

Poiché la Corte ha dichiarato la prescrizione del reato, nella motivazione, per vero un po' stringata, alcuni problemi che la fattispecie suscita sono stati lasciati in ombra: è invece il caso di evidenziare alcuni profili critici connessi alla tematica di che trattasi.

Deposito temporaneo e produzione di rifiuti

Sia nella vigente normativa (**art. 183, lett. m**) che nella precedente del 1997, per deposito temporaneo si intende «il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» a determinate condizioni.

Dal tenore della norma si ricava agevolmente che solo il produttore dei rifiuti sia abilitato ad effettuare questa forma di stoccaggio in deroga alle disposizioni che prevedono l'obbligo di un preventivo controllo pubblicitario. Se infatti l'accumulo dei rifiuti venisse attuato da un terzo costituirebbe una fase di gestione dei rifiuti ed in modo specifico quella della **lett. l) dell'art. 183** e cioè «stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta».

È altrettanto pacifico che il deposito temporaneo è legittimo solo se effettuato - anche dallo stesso produttore dei rifiuti - nel luogo di produzione dei medesimi (11).

Quanto al regime sanzionatorio, si registrano, invece, tesi diverse anche se, come insegna **Cass. 5 dicembre 2005, Cascone** (12), la questione relativa alla esatta qualificazione della condotta determinante un deposito temporaneo di rifiuti non conforme alle disposizioni di legge è puramente teorica in quanto le sanzioni previste per la **gestione di rifiuti non autorizzata** con riferimento allo stoccaggio degli stessi (art. 51, primo comma) e per il

Note:

(10) *Ced Cass.*, rv. 238549.

(11) Cfr. lett. i): per luogo di produzione si intende uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti. In argomento:

- Cass. 26 gennaio 2007, *Gerlero*, n. 21675, inedita;
- Cass. 15 maggio 2007, *Majone*, n. 23792, inedita;
- Cass. 15 maggio 2007, *Tenardi*, n. 24722, inedita;
- Cass. 8 giugno 2007, *Balloi*, *Ced Cass.*, rv. 237217 (costituisce regola generale quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentrazione ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento);
- Cass. 11 luglio 2007, *Pili*, *Ced Cass.*, rv. 237388 (il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, primo comma, lett. m), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione).

(12) *Ced Cass.*, rv. 233019.

deposito incontrollato (artt. 14 e 51, secondo comma) sono identiche (13).

Orbene, accanto a decisioni in cui si sostiene che, allorché non sussistono le condizioni previste per un deposito temporaneo regolare, è configurabile il reato di cui all'art. 14 cit. D.Lgs. n. 22 del 1997, divieto di abbandono, sanzionato dal successivo art. 51, secondo comma (così da ultimo, **Cass. 5 dicembre 2005**, *Cascone*, cit; 22 giugno 2004, *Frassy*, *Foro it.*, 2005, II, 414), ve ne sono altre in cui si afferma che il deposito temporaneo, effettuato in assenza delle condizioni legali, è equiparabile giuridicamente all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata (così **Cass. 24 gennaio 2006**, *Granaldi*, e 2 febbraio 2006, *Castellini*, in *Riv. giur. ambiente*, 2007, 109).

Da ultimo **Cass. 21 agosto 2007**, *Cosenza* (14) ha specificato che si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio, che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall'**art. 6, lett. m), D.Lgs. n. 22 del 1997** per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha invece deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori della sfera di controllo del produttore.

Cass. pen. 6 novembre 2007 (Petrelli): riflessioni sul momento consumativo del reato

Impregiudicato il problema di quale sia la qualificazione giuridica più sostenibile, affrontiamo la questione sollevata nel caso della sentenza Petrelli: l'imputato, infatti, aveva dedotto di essere estraneo al reato contestato perché, avendo affittato l'azienda dal precedente titolare, gli effetti del contratto decorrevano da un'epoca in cui l'impianto, da cui scaturivano i rifiuti, aveva cessato di funzionare e di conseguenza non gli poteva essere ascritto il reato di abbandono di rifiuti che consiste in una condotta commissiva e non omissiva.

L'obiezione sollevata dal ricorrente in parte coglie nel segno, ma non tiene conto della specificità della fattispecie contestata per la cui sussistenza si rendono contestualmente necessarie due condizioni e cioè l'iniziale attività di deposito dei rifiuti e la successiva mancata rimozione di essi entro il limite temporale trimestrale fissato dall'art. 6, lett. m) (o nel momento del superamento del limite quantitativo di rifiuti stoccati).

Occorre dunque premettere alcune riflessioni intorno al **momento consumativo del reato** configurabile nell'ipotesi di deposito temporaneo irregolare.

In primo luogo, è indiscutibile che il reato di abbandono di rifiuti sia un reato commissivo (15) istantaneo la cui consumazione coincide con l'abusivo scarico di rifiuti (16). A questo proposito, la Cassazione (17) ha scritto che la contravvenzione di cui all'art. 51, secondo comma, è per l'appunto a consumazione **istantanea** e che in nessun caso la responsabilità per la contravvenzione in esame può estendersi al titolare di impresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti abbandonati in un'area di pertinenza aziendale o dell'ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell'evento lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze (18).

Note:

(13) A questo proposito, osserviamo che nella sentenza Petrelli la riportata contestazione del reato non permette di comprendere esattamente se nella fattispecie sia stata configurata l'ipotesi criminosa di gestione abusiva di rifiuti, sotto forma di stoccaggio senza autorizzazione (come deporrebbe la menzione della lett. a) del primo comma dell'art. 51), oppure sia stata ravvisata l'ipotesi del deposito incontrollato (come si potrebbe arguire dalla citazione del secondo comma dell'art. 51).

(14) La sentenza recepisce il *dictum* di:

- Cass. 25 febbraio 2004, *Eoli*, in questa *Rivista*, 2004, 11, pag. 1085, con nostre osservazioni, *La Cassazione si pronuncia sulla differenza tra i tipi di deposito di rifiuti previsti dal D.Lgs. n. 22/1997*.

(15) In generale, per l'affermazione che i reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, si veda:

- Cass. 8 giugno 2006, *Boccabella*, *Ced Cass.*, rv. 234942.

Tuttavia, per evitare un possibile equivoco, va chiarito che i reati previsti dalla normativa ambientale, imperniati sul possesso di un'autorizzazione per lo svolgimento di una data attività, in realtà sono a condotta mista: questa comprende un aspetto commissivo (ad esempio l'utilizzazione dell'impianto o l'esercizio dell'attività) ed un aspetto omissivo (mancata richiesta del permesso).

(16) In questi termini:

- Cass. 30 settembre 2008, *Di Carlantonio*, n. 41848, inedita, che ha negato valore alla conclusione dei giudici del merito che avevano ravvisato la responsabilità penale dell'imputato in relazione alla contravvenzione di abbandono incontrollato di rifiuti affermando che si tratterebbe di reato permanente «posto che l'abbandono è avvenuto in area appartenente alla società facente capo al prevenuto, che era sotto il suo controllo e sulla quale in ogni momento avrebbe potuto intervenire per rimuovere la situazione di illiceità perdurante».

(17) Si veda:

- Cass. 15 maggio 2007, *Pino*, n. 24477, inedita.

(18) In questa sentenza si è infatti osservato che aveva errato il giudice di merito col ritenere la ricorrente responsabile del reato nonostante che l'abbandono dei rifiuti fosse avvenuto antecedentemente all'incarico da lei ricevuto di legale rappresentante della società che gestiva la cava.

Giova ricordare che la Cassazione (si vedano, ad esempio, Cass. 9 ottobre 2007, *Marcianò*, *Ced Cass.*, rv. 238541; Cass. 9 ottobre 2007, *Bruni*, in *Ambiente e sicurezza*, 2008, 2, pag. 113) ha sempre escluso il concorso del possessore del fondo nella realizzazione o gestione di una discarica abusiva asserendo che non esiste una fonte formale dalla quale far derivare l'obbligo giuridico di attivarsi per la rimozione dei rifiuti da altri scaricati.

Stante l'analogia di situazione, il principio può valere anche per la **fattispecie dello stoccaggio** di rifiuti nel senso che è sufficiente un atto di scarico per integrare il reato, mentre la ripetitività della condotta darebbe luogo alla configurazione del più grave reato di **discarica abusiva** da considerarsi invece di natura **permanente** (19).

Per completezza diciamo che la giurisprudenza (20) ha sostenuto che anche il reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, ha natura di reato istantaneo atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche.

Ciò posto, in base a quanto detto prima, l'illecito consistente nell'effettuazione di un **deposito temporaneo irregolare** ha una componente omissiva collegata cioè al mancato rispetto del termine entro il quale i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento o al recupero.

Questo rilievo suscita allora la domanda se si tratti di un reato istantaneo o permanente.

È noto il dibattito in materia: quando è fissato un termine per l'adempimento di un dovere, per stabilire se l'inosseranza integri un reato istantaneo o permanente si prospettano due alternative.

Se una volta scaduto il termine, l'azione prescritta non può più essere utilmente compiuta, la violazione del dovere produce in modo definitivo la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma e il reato avrà natura istantanea.

Se, invece, il *dies* è fissato solo per il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, sicché l'azione può essere sempre utilmente adempiuta, anche se tardivamente, perché l'interesse pubblico protetto ha per oggetto proprio il compimento dell'azione doverosa, il reato è permanente e la scadenza del termine non indica il momento di esaurimento della fattispecie, ovvero non fa venire meno l'obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine, ma segna solo l'inizio della fase di consumazione destinata a protrarsi sino ad adempimento avvenuto.

In tale seconda ipotesi sembra annoverarsi la fattispecie criminosa in esame perché si potrebbe sostenere che la **scadenza del termine fissato dall'art. 6, lett. m)** (21) non esaurisca la condotta criminosa persistendo l'interesse pubblico avente ad oggetto la rimozione dei rifiuti. A questa stregua, dunque, il fatto di effettuare un deposito temporaneo irregolare potrebbe integrare un reato permanente.

Ne deriva che la responsabilità per l'omesso avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento persisterebbe fino a quando non si sia ottemperato all'obbligo in questione. E perciò tenuto all'adempimento sarebbe non solo la persona fisica titolare o rappresentante dell'impresa in carica nel momento in cui è spirato il termine per la

rimozione dei rifiuti, ma anche i soggetti a quello subentrati.

Senonché questa ricostruzione della fattispecie è incompatibile non solo con la ritenuta **natura istantanea del reato di abbandono o deposito incontrollato** di rifiuti (di cui si è dato conto sopra), ma anche con il principio che non esiste nel nostro ordinamento una norma che obblighi lo stesso soggetto che ha scaricato i rifiuti (o il nuovo proprietario dello stesso sito) a rimuovere i rifiuti ivi allocati.

In altre parole, non è direttamente sanzionato il comportamento omissivo consistente nel mero mantenimento dei rifiuti sull'area ove sono stati in precedenza abbandonati.

In questa prospettiva, non si può affermare l'esistenza di un interesse giuridico all'adempimento, sia pure tardivo, del precetto scaturente dall'art. 6, D.Lgs. n. 22/1997 o 183 D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, anche la fattispecie del deposito temporaneo irregolare si perfeziona all'atto dell'omessa rimozione dei rifiuti nel termine indicato dalla norma e il relativo illecito si atteggia quale reato istantaneo ad effetti permanenti.

Di tale violazione potrà perciò essere chiamato a rispondere colui che ha la titolarità o la rappresentanza dell'impresa alla scadenza del termine, mentre nulla sarebbe rimproverabile al soggetto subentrato a colui che ha tenuto il comportamento tipico (22).

Nessun dubbio, peraltro, si può avere in ordine al fatto che questa conclusione, enunciata in relazione all'ipotesi di successione di responsabili all'interno della stessa impresa che ha prodotto i rifiuti, valga a maggior ragione nel caso in cui si verifichi il trasferimento integrale dell'azienda da un soggetto giuridico ad altro.

Note:

(19) Giova ricordare che la permanenza del reato comunque cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado.

Così:

– Cass. 19 dicembre 2007, *Sarra*, *Ced Cass.*, rv. 238828.

(20) Si veda:

– Cass. 30 novembre 2006, *Gritti*, *Ced Cass.*, rv. 236326-7.

(21) Come è noto, l'attuale T.U. stabilisce, nell'art. 183, che i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

(22) Non avviare a smaltimento o recupero i rifiuti entro i limiti temporali o quantitativi del deposito temporaneo legittimo.

Infatti, in questa diversa ipotesi, chi «acquista» i rifiuti non è formalmente il produttore degli stessi e perciò non è obbligato a procedere al loro smaltimento (23).

Nota:

(23) Ricordiamo l'insegnamento di:

- Cass. 13 agosto 2004, *Preziosi*, (in questa *Rivista*, 2005, 5, pag. 469, con

nota di M. Sonego), per cui il legale rappresentante di società, proprietaria di un'area industriale sulla quale sono stati accatastati da soggetti estranei alla società rifiuti pericolosi, non può essere riconosciuto colpevole del reato di deposito incontrollato di rifiuti esclusivamente per un suo comportamento omissivo, ossia per non aver provveduto a bonificare il terreno dai rifiuti ivi accumulati.

In argomento, si veda anche il nostro contributo:

- *Ordine di rimozione di rifiuti abbandonati da terzi e responsabilità penale del proprietario dell'area*, in questa *Rivista*, 2008, 10, pagg. 896-897.

LIBRI

Bioarchitettura e certificazione energetica

Le nuove frontiere dell'edilizia

(con Cd rom)

Collana - Sviluppo Sostenibile

Francesco Bini Verona, Sauro Filippeschi, Oreste Giorgetti, Sergio Lami, Raffaele Latrofa

2007, 1 edizione, pag. 247, € 43,00

Il D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., con l'introduzione di regole precise per il contenimento dei consumi negli edifici **ha drasticamente introdotto, anche nel settore edile, la variabile energetica.**

Alle nuove esigenze del contenimento dei consumi devono rispondere non solo le tecniche costruttive ma anche i singoli componenti e materiali dell'involucro edilizio.

Obiettivo di questa sinergia di elementi è il raggiungimento di un indice di efficienza prestazionale che rappresenta l'elemento scriminante per l'ottenimento della certificazione energetica dell'edificio.

Scopo del testo è quello di fornire ai soggetti coinvolti da questa profonda novità tecnica e normativa (ingegneri, architetti, geometri, imprese di costruzione, imprese di produzione di materiali edili e di impianti, amministratori di condominio, installatori e impiantisti, consulenti, istituti professionali, ecc.), un supporto per l'approfondimento delle tematiche del risparmio energetico degli edifici e della procedura di certificazione energetica, mettendo in luce criticità e opportunità legate alla progettazione e alla riqualificazione secondo i criteri della sostenibilità ambientale e della salubrità.

I contenuti del volume

- Costruire in armonia con l'ambiente
- **Salubrità degli ambienti interni** (fattori di inquinamento interno ed effetti sulla salute microclima interno - illuminazione e consumo energetico strategie di prevenzione)
- **La certificazione energetica** (metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici - procedimento di calcolo proposto dalla UNI EN 832 - calcolo dell'energia in uscita e in ingresso da un edificio - indice di prestazione energetica EP - criteri generali per la certificazione energetica degli edifici)
- **Tecnologie costruttive per il risparmio energetico** (muri - pareti - coperture - tetto - finestre e porte - rivestimenti - intonaci - gesso e cartongesso - legno)
- **Le moderne soluzioni impiantistiche** al servizio degli edifici (caldaie a biomassa - caldaie a condensazione - pompe di calore e frigorifere, pompe geotermiche, pompe ad aria esterna: classificazione e installazione - pompe di calore geotermiche serbatoi di energia termica - motori termici - trasformazioni reversibili e irreversibili - condensatori ed evaporatori)
- **Le fonti energetiche rinnovabili** (solare fotovoltaico - solare termico - eolico - biomasse, ecc.)
- La produzione di energia fotovoltaica e di energia solare termica.

Il Volume è completato da un **cd rom** con la normativa di riferimento.

